ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE SICILIANA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 379 **del** 18.07.2018

OGGETTO:Causa Librici Luigi/Arpa Sicilia:sentenza Corte di Appello di Palermo n. 1484/2013 del 13.09.2013 e sentenza n. 4194/2010 Tribunale del Lavoro di Palermo passate in giudicato: corresponsione spese legali in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ai sensi dell'art. 21 u.c. T.U. sull'Avvocatura dello Stato:assunzione oneri e liquidazione somme.

IL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.A. n. 263/Gab del 02/08/2017)

-**VISTO** l'art. 90 della L.R. n. 6 del 3/05/2001, come modificato ed integrato dall'art. 94 della L.R. n. 4 del 16/04/2003, e dell'art. 35 della L.R. n. 9 del 1/05/2004, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

-**VISTO** il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 165/Gab del 1° giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte 1^, dell'8 luglio 2005;

-**VISTO** il D.D.G. n. 315 del 16/06/2005 di presa d'atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

- **VISTO** il DDG n. 234 dell'08.05.2018 di adozione del Bilancio di previsione 2018 e del Bilancio pluriennale 2018/2020.

- **VISTE** le sentenze n. 1484/2013 del 13.09.2013 della Corte di Appello di Palermo e la sentenza n. 4194/2010 del Tribunale del Lavoro di Palermo passate in giudicato relativi ai giudizi promossi dal Dott. Librici Luigi, ex Dirigente dell'Arpa Sicilia cessato dal servizio per quiescenza, che hanno compensato le spese dei relativi giudizi;

- **VISTO** l'art. 21 u.c. T.U. sull'Avvocatura dello Stato a norma del quale *"È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici"* ovvero prosegue la norma *"nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente"*;

- **VISTA** la comunicazione del 26.01.2018 prot. n. 7951, iscritta al protocollo agenziale al n. 15444 del 26.03.2018 (allg. 1), con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che ha patrocinato i giudizi di I° e II° per conto dell'Agenzia, in applicazione dell'art. 21 u.c. T.U. sull'Avvocatura dello Stato, ha chiesto all'Agenzia la corresponsione della somma di € 3.927,88, "pari alla metà degli onorari esposti nella parcella allegata, giusta liquidazione dell'Avvocato Distrettuale dello Stato "riferiti ad entrambi i giudizi;

-**PRESO ATTO** pertanto, che occorre procedere alla liquidazione della somma di €.3.927,88(eurotremilanovecentoventisette/88)in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo,mediante le modalità di pagamento descritte nella nota prot. n. 15444 del 26.03.2018 prima richiamata;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono interamente richiamati e confermati, di:

1. **RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Prendere atto** dell'art. 21 u.c. T.U. sull'Avvocatura dello Stato a norma del quale *"È applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici"* ovvero prosegue la norma *"nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente"*;
3. **Prendere atto** della comunicazione del 26.01.2018 prot. n. 7951, iscritta al protocollo agenziale al n. 15444 del 26.03.2018 (Allg.1), con la quale l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo che ha patrocinato i giudizi di I° e II° per conto dell'Agenzia, in applicazione dell'art. 21 u.c. T.U. sull'Avvocatura dello Stato, ha chiesto all'Agenzia la corresponsione della somma di € 3.927,88, "pari alla metà degli onorari esposti nella parcella allegata, giusta liquidazione dell'Avvocato Distrettuale dello Stato "riferiti ad entrambi i giudizi
4. **Prendere atto** che l'onere economico derivante dal presente decreto, è pari ad €. €.3.927,88(eurotremilanovecentoventisette/88) al conto 26.03.01 "Spese Legali" del bilancio 2018 di Arpa Sicilia;
5. **Autorizzare e pagare** in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, mediante bonifico bancario a favore della Banca D'Italia - serv. Tesoreria Provinciale di Palermo, al capo X, capitolo 3518 del bilancio dello Stato utilizzando il seguente codice IBAN: IT09Y0100003245515010351801-CODICE BIC BITAITRRENT- con la seguente causale di pagamento "contenzioso 141/2013: pagamento dell'Arpa Sicilia della quota del 50% degli onorari richiesti dall'Avvocatura di Palermo con nota prot. n. 7951 del 26.01.2018";
6. **Dare mandato** alla Struttura SA2 di provvedere alla corresponsione delle somme di cui al punto 5) mediante emissione di apposito mandato di pagamento in favore dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo secondo le indicazioni di cui al superiore punto;
7. **Disporre**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Direttore ad interim della Sa1
Dott. P.Testaì

Per il visto di regolarità contabile
Dott. A.Guzzardi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Carmelo Vazzana

DIR. AMM.VA
ALL.d

ARPA SICILIA - Dir. Generale
Tit. 11.01.00 Arrivo
Nr.0015444 Data 26/03/2018

26 GEN 2018

PROT. 7951

541

Avvocatura Distrettuale dello Stato
Via Alcide De Gasperi, 81 90100-Palermo
COD.FISC.: 80027950825
TELEFONO: 0916906231

CT/141/2013

REGIONE SICILIANA - ARPA AGENZIA
REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - PALERMO

DIREZIONE GENERALE
VIA SAN LORENZO, 312/G 90146 PALERMO

Oggetto: causa LIBRICI LUIGI c/ REGIONE SICILIA - ARPA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE

SENTENZA: 1484/2013 del 13-09-2013

AUTORITA' GIUDIZIARIA: APP LAV di PALERMO

SENTENZA: 4194/2010 del 23-03-2010

AUTORITA' GIUDIZIARIA: TRIB LAV di PALERMO

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PARCELLA: 7.855,75

DI CUI PER REGIONE SICILIANA - ARPA AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE - PALERMO : 3.927,88

Com'e noto, il ricorso in oggetto e stato definito con l'unita decisione, passata in cosa giudicata, che ha compensato le spese di giudizio.

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ENTI A PATROCINIO STABILE

In applicazione dell' Art.21 u.c. del T.U. sull'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. 30.10.1933 n.1611 modificato dall'Art. 27 della L. 3.4.1979 n.103 ed in applicazione delle norme di cui alla L. 23.12.1993 n. 559, che ha soppresso le contabilita' speciali disponendo l'istituzione di appositi capitoli di bilancio dello Stato, si prega di voler corrispondere la somma, indicata nell'oggetto, pari alla meta' degli onorari esposti nella parcella allegata, giusta liquidazione dell'Avvocato Distrettuale dello Stato.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo dovuto dovra' essere corrisposto a mezzo di mandato diretto (il cui avviso di pagamento e la relativa quietanza dovranno essere inoltrati alla Scrivente) tratto sulla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Palermo, da commutarsi in quietanza di entrata intestata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, al capo X, capitolo 3518, art. 1 del bilancio dello Stato, ai sensi dell'Art. 63 del R.D. 18.11.1923 n.2440 e dell'Art. 287 del R.D. 23.5.1924 n.827.

Gli Enti non tenuti ad effettuare pagamenti attraverso girofondi di Tesoreria. potranno corrispondere l'importo a mezzo di bonifico bancario a favore della Banca d'Italia - sez. tesoreria Provinciale di Palermo, al capo X, capitolo 3518, del bilancio dello Stato (ai sensi dell'Art. 63 del R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell'Art. 287 del R.D. 23.5.1924) utilizzando il seguente codice IBAN IT09Y0100003245515010351801 - CODICE BIC BITAITRRENT.

Si invita infine a voler comunicare a questa Avvocatura Distrettuale dello Stato l'avviso di emissione dell'ordinativo di pagamento, indicando il numero di contenzioso e le parti al fine di consentire l'identificazione dell'affare al quale il pagamento si riferisce.

Si resta in attesa di cortesi notizie sul menzionato provvedimento e per ogni eventuale chiarimento si prega di rivolgersi all'Ufficio Liquidazione - tel. 0916906231

L'AVVOCATO DELLO STATO

Cont. 141/2013

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - PALERMO

Mod. S.R.13 CONT. 141/13 S.R.

Prospetto di liquidazione

relativo a controversia di cui alla circolare 39/2010 dell'Avvocato Generale dello Stato

fra

A.R.P.A. SICILIA

e

LIBRICI LUIGI

Sentenza, TRIBUNALE LAVORO PALERMO, numero 4194/09 depositata il 23/03/10.

VALORE

INDETERMINATO

DIRITTI

posizione e archivio	77,00
disamina	19,00
domanda introduttiva del giudizio, comparsa di riposta o intervento	77,00
chiamata in causa di un terzo	
iscrizione della causa a ruolo o costituzione in giudizio	19,00
esame degli scritti difensivi della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza	39,00
per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie, comparsa conclusionale, note illustrative) per ognuno	77,00
per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell' indice	19,00
per la partecipazione a n.2 udienze	78,00
per le consultazioni con il cliente	77,00
per la corrispondenza informativa con il cliente	77,00
per la designazione del consulente tecnico di parte	
per l' assistenza agli atti di istruzione probatoria	
per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria	19,00
per l' esame delle prove testimoniali o dell' interrogatorio formale o non formale prestato dalle parti	
per l' esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili	
per la precisazione delle conclusioni	77,00
per l' esame delle conclusioni delle controparti	77,00
Totale diritti	**€ 732,00**

ONORARI

	proposta	minimi	massimi	medi
studio della controversia	471,25	210,00	1255,00	732,50
consultazioni con il cliente	240,00	110,00	630,00	370,00
atto introduttivo del giudizio o comparsa di riposta				
atto di citazione del terzo				0,00
assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio) compreso l' interrogatorio libero				0,00
memorie depositate fino all' udienza di precisazione delle conclusioni				0,00
redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)	917,50	410,00	2440,00	1425,00
discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio				0,00
assistenza a ciascuna udienza di trattazione	95,00	45,00	245,00	145,00
Totale onorari	**€ 1.723,75**	€ 775,00	€ 4.570,00	2672,50
Riepilogo				
Totale onorari	1.723,75			
Totale diritti	732,00			
Totale	**€ 2.455,75**			
aumento 20% ex. art.5 comma 4 tariffa professionale- n.1 *Amministrazioni difese*	€ 0,00			
Totale generale	**€ 2.455,75**			

Palermo,

Palermo, 26/1/2018

Avvocato dello Stato

approvata e liquidata ai sensi dell'art. 27 della L. 3/4/1979 n°.103 **€ 2.455,75**

misura posta a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 21 comma 3 del r.d. 1611/33 e succesive modifiche, da ripartire in parti uguali tra le amministrazioni difese **50%= € 1.227,88**

per l'Avvocato Generale dello Stato

L'Avvocato Distrettuale Giuseppe Dell'Aira

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - PALERMO

Mod. S.R.13 CONT. 141/13 S.R.

Prospetto di liquidazione

relativa a controversia di cui alla circolare n. 39/2010 dell'Avvocato Generale dello Stato

fra

A.R.P.A. SICILIA

e

LIBRICI LUIGI

Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 1484/13 depositata il 13/09/13.

Valore
INDETERMINATO

Onorari di Avvocato				
	minimi	**medi**	**massimi**	**proposta**
fase di studio	720,00	1.440,00	2.034,00	1.440,00
fase introduttiva	360,00	720,00	1.152,00	720,00
fase istruttoria	432,00	1.440,00	3.600,00	1.440,00
fase decisioria	900,00	1.800,00	2.880,00	1.800,00
Totale onorari	2.412,00	5.400,00	9.666,00	**5400,00**
aumento in percentuale				**0**
diminuzione in percentuale				**0**
TOTALE				**€ 5.400,00**

Palermo, 26/1/2018

Avvocato dello Stato

approvata e liquidata ai sensi dell'art. 27 della L. 3/4/1979 n°.103 e della circolare 52/14 e precedenti **€ 5.400,00**

misura posta a carico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 21 comma 3 del r.d. 1611/33 e succesive modifiche, da ripartire in parti uguali tra le amministrazioni difese **50%= 2.700,00**

Palermo

per l'Avvocato Generale
l'Avvocato distrettuale
Giuseppe Massimo Dell'Aira

LAVORO
SENTENZA
NR. 4194 / 2009
CRON. N. 8287/2010
F.A. 23-03-10

3

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Sezione Lavoro

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice dott. Cinzia Soffientini, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile avente ad oggetto: retribuzione, iscritta al n. 975/2007 di ruolo generale, promossa da:

LIBRICI LUIGI, elettivamente domiciliato in Palermo, via P.pe Di Paternò n. 78, presso lo studio dell'avv. Cristiano Dolce, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale per atti Notaio Allotta del 10.03.2006

ricorrente

contro

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (A.R.P.A. – Sicilia), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Billitteri dell'Ente, elettivamente domiciliata in Palermo, corso Calatafimi n. 219, presso l'ufficio legale dell'Ente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 3 luglio 2009

resistente

e contro

A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Abruzzese ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Pindemonte 88, giusta procura in calce alla memoria del 18.11.2009

resistente

Posta in decisione sulle conclusioni delle parti formulate all'udienza del 3 dicembre 2009,

- <u>Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione</u>

- Premesso che con ricorso depositato il 20.02.2007 il ricorrente, deducendo di svolgere la funzione di Direttore di Dipartimento dell'ARPA a far data dalla sua istituzione, chiedeva al Tribunale la condanna dell'ARPA Sicilia e/o della AUSL n. 6, al pagamento di quanto dovutogli a titolo di indennità di posizione prevista dal nono comma dell'art. 40 del CCNL della Dirigenza Amministrativa, parte normativa 1998/2001, oltre interessi e rivalutazione;

- premesso che, instauratosi il contraddittorio, resistevano i convenuti, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deducevano l'infondatezza;

- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 3.12.2009 i procuratori delle parti discutevano la causa che, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti difensivi, veniva decisa come da separato dispositivo;

- rilevato che il ricorrente chiede il riconoscimento della "retribuzione di posizione" prevista dall'art. 40 comma 9 del CCNL, che stabilisce che "nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendono – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione di posizione, parte variabile, del dirigente interessato, è prevista una maggiorazione tra il 35e il 50%..", sostenendo di avere assunto, fin dalla creazione dell'ARPA, le funzioni di direttore dipartimentale;

- rilevato che, al fine di valutare la fondatezza delle domande di parte ricorrente, occorre in primo luogo richiamare quanto disposto dall'art. 90 della legge regionale n. 6 del 3.05.2001 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente). Per quanto di rilievo, il comma 2 bis della richiamata norma stabilisce: *"Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario"* Il successivo comma quattro, cpv, stabilisce che *"... Tale personale mantiene in sede di prima applicazione il trattamento giuridico ed economico da esso posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge."*. Ancora, il comma 7 prevede che *"Nella prima applicazione le funzioni di direttore dei dipartimenti periferici sono svolte dagli attuali direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi. Gli attuali direttori dei laboratori di igiene e profilassi medici continuano a svolgere le funzioni in atto ricoperte."* Infine, il comma otto sancisce che *"L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), salve le disposizioni di cui al presente articolo, vengono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere favorevole della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana ..."*.;

- rilevato che, tenuto conto non solo del tenore letterale delle disposizioni citate, ma anche del loro significato complessivo, appare chiaro che il legislatore ha inteso prevedere, per ciò che riguarda la dotazione del personale dell'ARPA, sostanzialmente due fasi: nella prima, le funzioni di direttore dei dipartimenti vengono svolte dai direttori dei laboratori chimici di igiene e profilassi; in questa fase, per espressa

disposizione di legge, i direttori continuano a svolgere, sebbene con il diverso *nomen iuris* attribuito dalla legge, le funzioni precedentemente svolte e mantengono, conseguentemente lo stesso trattamento giuridico ed economico (commi quattro e sette cit.). Nella seconda fase viene, invece, individuato il concreto assetto organizzativo e la pianta organica dell'ente (comma otto). Al personale così individuato, si applicherà il CCNL richiamato (comma due bis).

- rilevato, pertanto, che la questione relativa alla spettanza o meno della "retribuzione di posizione" di cui al ricorso può essere valutata soltanto successivamente alla adozione, da parte dell'ARPA, della propria pianta organica, non essendovi alcuno spazio, in un momento antecedente a questo, per riconoscere il benefico contrattuale richiesto dal dott. Librici, atteso che – come sopra chiarito - in fase di prima applicazione il direttore del dipartimento, indipendentemente dal nome attribuito alla carica, continua a svolgere le precedenti funzioni, con il medesimo trattamento economico. Come riferiscono concordemente le parti, e come risulta provato dalla produzione documentale, soltanto con DDG n. 268 del 27.10.2003 si è formalmente realizzata la "Presa in carico funzionale del personale in servizio presso gli ex LL.II.PP. Chimici", mentre i successivi DDG n. 22 del 24.01.2005 e n. 315 del 13.06.2005 ne hanno realizzato il definitivo assetto. Pertanto, a tutto voler concedere, è soltanto a far data dal 27.10.2003 che potrebbe porsi la questione relativa all'applicabilità dell'emolumento richiesto;

- rilevato che il già citato art. 90 del CCNL invocato subordina il riconoscimento della "retribuzione di posizione" al conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendono – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse. Afferma parte ricorrente che la citata disposizione contrattuale prevedrebbe due differenti ipotesi cui la volontà collettiva riconnette il riconoscimento del beneficio: la qualifica di direttore di dipartimento *tout court* e la dirigenza di struttura complessa. Pare tuttavia al giudicante che questa interpretazione collida fortemente con il dettato letterale della norma contrattuale in esame, la quale – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – prevede una sola ipotesi per l'attribuzione della retribuzione di posizione, e cioè che chi la invoca diriga "strutture complesse", a prescindere dal *nomen iuris* attribuito alla carica;

- rilevato, pertanto, che la concreta applicazione del disposto dell'art. 90 del CCNL richiede il positivo riscontro sia dell'esistenza di una struttura complessa nel senso inteso dalla citata disposizione, sia del fatto che le funzioni concretamente svolte dal ricorrente

a far data dal 27.10.2003 (e fino al 31.12.2007, poiché dal 01.01.2008 le parti hanno stipulato contratto *ad hoc*, cfr. all. 1 mem. ARPA 03.07.2009) siano qualificabili come di direttore di struttura complessa;

- rilevato che, sotto tale ultimo profilo, il ricorrente si è limitato ad affermare il proprio diritto sul presupposto dell'attribuzione della qualifica di direttore di dipartimento, ma nulla ha dedotto, né provato (sul punto, non è stata formulata dall'istante alcuna richiesta istruttoria), circa le concrete funzioni svolte, prima e dopo il passaggio dal LIP all'ARPA, non fornendo alcuna prova delle sue responsabilità e dunque del suo effettivo ruolo di "direttore di dipartimento", omettendo del tutto di precisare il concreto e sostanziale atteggiarsi di detta qualifica,

- rilevato, sotto altro profilo, che non vi è alcuna prova in atti che la struttura diretta dal ricorrente possa essere qualificata come struttura complessa, non essendo neppure stato dedotto quali sarebbero i compiti del dipartimento, quali le sue effettive articolazioni, quale il grado di autonomia gestionale, contabile, amministrativa, di ciascun settore. In sostanza, dunque, non può ritenersi provato che, in astratto o in concreto, il dipartimento ARPA al quale il ricorrente è addetto sia qualificabile struttura complessa nel senso di cui alla norma in esame. Al contrario, emergono alla luce della produzione documentale della resistente, elementi idonei a confutare tale tesi, sia sotto il profilo della non immediata equiparabilità della struttura organizzativa dell'ARPA a quella delle ASL (ora ASP, cui – pare opportuno ricordare – si riferisce espressamente il CCNL invocato), sia sotto il profilo dell'assenza di differenti strutture complesse facenti capo al Dipartimento Provinciale ARPA di Palermo, che anzi risulta articolato in strutture semplici (cfr. DDG n. 6 del 14.01.2005 e DDG n. 130 del 29.03.2007);

- ritenuto, pertanto, che il ricorso non possa trovare accoglimento;

- ritenuto, tuttavia, che la complessità della questione e della normativa di riferimento giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio,

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese di lite.

Così deciso in Palermo, il 03.12.2009.

Il Giudice

TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. LAVORO
DEPOSITATO
23 MAR. 2010
Il Cancelliere

Copia Conforme all'Originale
Palermo 31 MAR 2010
Il Cancelliere C1
Gaspare Valerio Gambino

SENTENZA LAVORO

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SENT. N° 1484/13-LN
CRON. N° 11865/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

1) dott. Matteo Frasca	**Presidente**
2) dott. Enrico Porrello	**Consigliere**
3) dott. Fabio Civiletti	**Consigliere rel.**

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 623 R.G.A. 2011, promossa in grado di appello

D A

LIBRICI LUIGI, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano DOLCE, giusta procura in calce all'originale del ricorso in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in PALERMO, Via Tripoli 30;

Appellante

CONTRO

A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SICILIA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliata ex lege presso la sede di questa, in Palermo, via Alcide DE GASPERI 81;

Appellata

E NEI CONFRONTI DI

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio ABBRUZZESE, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale della medesima, in Palermo,Via Pindemone 88;

Appellata

OGGETTO: INDENNITA' DI POSIZIONE.

All'udienza del 13/06/2013, i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3/12/2009, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo rigettò la domanda del **Dott. Luigi LIBRICI**, già *direttore del laboratorio chimico di igiene e profilassi*, che, deducendo di svolgere le mansioni di Direttore di Dipartimento dell'**Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente della Sicilia** (A.R.P.A), a far data dalla sua istituzione, aveva chiesto la condanna di quest'ultima o dell'**A.U.S.L. n° 6** al pagamento di quanto, a suo dire, dovutogli per indennità di posizione prevista dal nono comma dell'art. 40 del C.C.N.L. 1998- 2000 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Compensò fra le parti le spese di lite.

Contro tale pronuncia ha proposto appello il **LIBRICI**, lamentandone l'erroneità.

L'**A.R.P.A. Sicilia** e l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** si sono costituite con memoria difensiva, invocando il rigetto del gravame.

All'udienza del 13/06/2013, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il proposto gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo di una non corretta interpretazione dell'art. 40 comma nove C.C.N.L. 1998-2000 per la dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N., la cui puntuale esegesi avrebbe determinato, a suo dire, l'accoglimento della domanda da lui formulata.

Il gravame non può trovare accoglimento.

L'art. 40 comma 9° C.C.N.L. richiamato così dispone:

" *Nel conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano- secondo l'atto aziendale - più strutture complesse- per la retribuzione di posizione –parte variabile- del dirigente interessato è prevista una maggiorazione tra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10* ".

Tale disposizione negoziale, interpretata secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e seguenti del Cod. Civ , attribuisce la maggiorazione dell'indennità di posizione, nella misura ivi prevista, a coloro cui sia conferito l'incarico di Direttore di Dipartimento, ovvero incarichi, che pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano più strutture complesse, con ciò individuando, al di là di ogni formale denominazione

degli incarichi, un elemento sostanziale comune ed indefettibile sia dell'incarico di Direttore di Dipartimento, che degli altri, diversamente denominati, costituito dalla ricomprensione di una pluralità di strutture complesse.

Una lettura della disposizione che ricolleghi l'attribuzione della indennità di posizione alla semplice denominazione dell'incarico con l'appellativo " *Direttore di Dipartimento*", a prescindere dalla fisionomia dell'area dipartimentale, appare non soltanto contraria alla lettera, ma anche alla comune intenzione delle parti contraenti, *inequivocabilmente diretta ad attribuire una maggiorazione della retribuzione di* posizione, proprio in funzione del più elevato livello di responsabilità derivante dal coordinamento di una struttura organizzativa, articolata in più strutture complesse, che ordinariamente, nell'assetto organizzativo delle Aziende Sanitarie, cui il contratto primariamente si applica, coincide con il **"Dipartimento"**.

Nè convince l'argomento utilizzato dall'appellante, secondo cui una tale interpretazione rimetterebbe all'arbitrio del Direttore Generale il riconoscimento della funzione dipartimentale e della conseguente maggiorazione retributiva.

Ed, infatti, l'articolazione organizzativa aziendale è determinata dagli organi cui tale competenza è attribuita in forza di legge o di regolamento, in relazione ai criteri stabiliti da quest'ultime fonti e previa ponderata valutazione degli specifici obiettivi da perseguire.

Ciò posto il **LIBRICI**, già direttore del reparto chimico del laboratorio di igiene e profilassi (inserito sino all'istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente nel Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L. n° 6, nell'ambito del quale aveva il rango di struttura complessa, articolata soltanto in strutture semplici) è stato incaricato di svolgere nella fase di prima applicazione dell'art. 90 L.R. 3/05/01 n° 6, che ha istituito l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente, le funzioni di direttore del Dipartimento provinciale di Palermo di quest'ultima, che tuttavia, sia in forza del Decreto del Direttore Generale dell'A.R.P.A. n° 6/2005, che ha delineato l'assetto organizzativo dei Dipartimenti Provinciali è stato articolato in **quattro strutture semplici** (*ambiente idrico, atmosfera, suolo, agenti fisici*) e quindi, pur nella identità di denominazione, non può in alcun modo essere sussunto nella nozione di **"Dipartimento** ", così come delineata, in senso sostanziale, dalla disposizione negoziale invocata ,

Non assume, poi, alcun rilievo la comparazione svolta dall'appellante tra le funzioni del Direttore del Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. e quelle del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Palermo, atteso che la applicazione della

disposizione contrattuale è ricollegata esclusivamente all'articolazione interna della struttura organizzativa del Dipartimento.

In virtù di tali troncanti considerazioni, l'appello va respinto, con integrale conferma della pronuncia impugnata.

Ricorrono tuttavia giusti motivi, in relazione alla natura giuridica ed alla novità della questione, per compensare interamente le spese processuali di questo grado.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;

Conferma la sentenza n° 4194/09, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo il 3/12/2009.

Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali di questo grado.

Cosi' deciso in Palermo, in data 13/06/2013

IL CONSIGLIERE EST. **IL PRESIDENTE**

Il Funzionario Giudiziario
Anna Maria Pensato

Depositato nella Cancelleria
Sezione Lavoro della Corte di
Appello Palermo. 13 SET 2013
Oggi.....
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Pensato

CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Copia informatica conforme all'originale
che si compone di n. 4 facciate
Palermo 17 SET 2013
Il Funzionario Giudiziario
Anna Maria Pensato